

Il "COMITATO ITALIANO PER L'EDUCAZIONE TERAPEUTICA" in breve "COM.E.T.", apporta al proprio statuto gli adeguamenti necessari previsti dal D.LGS 117/2017 S.M.I., istitutivo del Codice del Terzo Settore (in seguito per brevità anche CTS), la cui efficacia è subordinata alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in base alle disposizioni stabilite dall'art. 104 del Codice del Terzo settore.

Nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e dell'iscrizione del Comitato nel suddetto Registro, il Comitato applica la normativa prevista per le O.N.L.U.S. in vigore fino alla cessazione di efficacia delle vecchie clausole.

## STATUTO

### ART. 1 - DENOMINAZIONE

Su iniziativa del Dr. MALDONATO Aldo nato a Alessandria (AL), il 1 dicembre 1945, residente a Roma (RM), Via dei Giuochi Istmici n. 16, CF MLD LDA 45T01 A182R è costituito un Comitato scientifico, senza fine di lucro che assume la denominazione di "COMITATO ITALIANO PER L'EDUCAZIONE TERAPEUTICA - ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve "COM.E.T. - E.T.S.".

### ART. 2 - SEDE

Il Comitato ha sede legale in Roma, Via Antonio Nibby n. 7.

La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello statuto.

Il Comitato può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale, dell'Unione Europea e nell'ambito internazionale.

L'assemblea degli Organizzatori può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali e unità locali comunque denominate.

### ART. 3 - PRINCIPI

Il Comitato è un ente di diritto privato senza fini di lucro, apolitico, apartitico, aconfessionale, avente struttura e contenuti democratici, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall' art. 6 del Codice del Terzo settore;
- c) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto dell'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto dell'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- e) Obbligo di devolvere il patrimonio del Comitato, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo

*Aldo Maldonato*  
*Francesco Fallace*

settore;

f) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita del Comitato.

Il Comitato intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche.

I contenuti e l'effettiva struttura del Comitato sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine al conseguimento dei fini sociali. Nel perseguire i suoi scopi, il comitato garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

#### **ART. 4 - SCOPO**

Il Comitato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con finalità di studio, ricerca e diffusione di informazioni scientifiche.

In particolare, scopo del comitato è lo sviluppo e la valutazione di programmi e strumenti educativi, realizzati al fine di agevolare l'indipendenza del paziente affetto da malattia cronica.

Inoltre esso opera con lo scopo di enfatizzare l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie croniche e del diabete in particolare e di incoraggiare la ricerca in questa direzione.

#### **ART. 5 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

Per il raggiungimento di tale scopo, Il Comitato esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti "attività di interesse generale":

-attività aventi ad oggetto interventi e prestazioni sanitarie; (art. 5 comma 1, lett. b D.LGS. 117/2017);

-attività aventi ad oggetto prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (art. 5 comma 1, lett. c D.LGS. 117/2017);

-attività aventi ad oggetto educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. (art. 5 comma 1, lett. d D.LGS. 117/2017).

In via secondaria e strumentale, Il Comitato potrà svolgere "attività diverse" da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ed secondo i criteri e limiti indicati dall'articolo 6 comma 1 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

#### **ART. 6 - VOLONTARI**

Il Comitato può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore del comitato o dei progetti del Comitato mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito registro dei Volontari, ai sensi di legge. Gli aderenti al Comitato che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del Codice

*Francesco Tallucci*

del Terzo settore.

#### **ART. 7 - DURATA**

Il Comitato ha durata illimitata.

#### **ART. 8- PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio del Comitato è costituito:

- dall'insieme dei beni mobili ed immobili che pervengono al Comitato a qualsiasi titolo;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il Comitato dispone delle seguenti entrate:

- del versamento originario e da quelli successivi effettuati dal Promotore;
- dai versamenti offerti dai sottoscrittori che aderiscono al programma del Comitato;
- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, svolte nei limiti ed alle condizioni e termini previste dalla legge;
- da redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da contributi pubblici;

Il Presidente del Comitato stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte del sottoscrittore all'atto dell'adesione al Comitato.

L'adesione al Comitato non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto della sottoscrizione.

E' comunque facoltà dei sottoscrittori di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al Fondo Comune possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili, nè ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento del Comitato, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dal Comitato stesso.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto agli artt. 4 e 5.

#### **ART. 9 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Ai sensi dell'art. 8 del D.LGS 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di fondatori, organizzatori, sottoscrittori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi del comitato, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate "operazioni di distribuzioni indiretta di utili" le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

*Roberto Lombardi*  
*Giuseppe Jodice*

-cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

#### **ART. 10 - RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI**

Il Comitato, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore, può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, e comunque nel rispetto dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, il Comitato dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

#### **ART. 11- BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONE DI MISSIONE**

L'esercizio del Comitato è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente deve sottoporre all'assemblea degli organizzatori per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi ed oneri dell'Ente. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di controllo e/o dal Revisore, se nominati.

Nei casi di cui all'art. 13, comma 2, del CTS, è possibile che il bilancio sia redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività del Comitato.

Il bilancio di esercizio e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

La convocazione dell'assemblea e le deliberazioni vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea degli Organizzatori, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore a cura del Presidente del Comitato.

Ricorrendo le condizioni di legge di cui all'art. 13, comma 4 e seguenti, il bilancio sociale deve essere predisposto e depositato al registro imprese; in difetto, ai sensi dell'art. 13 comma 7, il bilancio dovrà essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e depositato presso il registro imprese, con le modalità previste dalla

*Al. Malinconato  
Francesco Tallone*

legge.

infine, Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet del Comitato, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organismi del Comitato.

#### **ART. 12 - PROMOTORI- ORGANIZZATORI-SOTTOSCRITTORI-BENEMERITI-BENEFICIARI**

Sono "Promotori" tutti i soggetti costituenti, nonché qualunque altro soggetto successivamente subentrante, con il consenso scritto del Consiglio di Gestione, che annuncia al pubblico il programma del Comitato e che partecipa alla costituzione dell'originario fondo comune.

Sono "Organizzatori" coloro che curano la conservazione del patrimonio, lo amministrano e provvedono a destinare allo scopo i fondi raccolti dal Comitato.

Sono "Sottoscrittori/Oblatori" tutte le persone fisiche o gli enti che, condividendo gli scopi del Comitato, aderiscono al programma dell'opera e sono tenuti soltanto ad effettuare le prestazioni promesse ed a corrispondere l'oblazione.

Sono "Benemeriti" coloro i quali effettuano versamenti al fondo comune, ritenuti di particolare rilevanza dal Presidente o si distinguono per la particolare attività svolta a favore del Comitato.

Il Consiglio di Gestione istituisce i relativi Libri di cui all'art. 15 CTS per i soggetti di cui sopra, nei quali sono riportati i dati identificativi dei singoli soggetti e gli apporti da ciascuno eventualmente eseguiti.

Sono "Beneficiari" coloro cui vengono erogati i servizi che il Comitato si propone di svolgere.

#### **ART. 13 - ADESIONE AL COMITATO**

Chi intende aderire al Comitato deve rivolgere espressa domanda al Presidente del Comitato mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità anche la dichiarazione di condividere le finalità che il Comitato si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Sull'istanza si pronuncia il Presidente del Comitato con decisione da adottare entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel relativo libro.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea degli organizzatori.

Gli aventi qualifica di Promotore, Organizzatore, Benemerito possono recedere in ogni tempo dal Comitato dandone comunicazione al Presidente con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dalle obbligazioni già assunte, salvo diversa deliberazione dell'assemblea degli Organizzatori.

L'organizzatore e/o il Promotore e/o il Benemerito che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del singolo rapporto, non vi è diritto alla ripetizione di quanto già versato al Comitato.

#### **ART. 14-ORGANI DEL COMITATO**

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea degli Organizzatori anche denominato Consiglio di Gestione;

*Alfredo Lombardi*  
*Francesco Tullucci*

- il Presidente del Comitato;
- l'Organo di Controllo e il Revisore di Conti, se nominati.

L'elezione degli Organi del Comitato non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche sono a titolo gratuito.

#### ART. 15- CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è composto dagli Organizzatori, che parteciperanno tramite persone allo scopo designate, scelte fra gli appartenenti alla rispettiva struttura organizzativa in caso di Enti.

Il Consiglio di Gestione:

- è l'organo amministrativo del Comitato;
- gestisce il patrimonio costituito dal fondo comune del Comitato;
- ha il compito di raggiungere gli obiettivi previsti nel programma dell'opera;
- delibera sugli atti necessari al perseguimento degli scopi;
- elegge fra i suoi membri il Presidente del Comitato;
- approva il bilancio o il rendiconto;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione del Comitato;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività del Comitato;
- delibera sulle impugnazioni delle decisioni del Presidente che respinge domanda di ammissione o esclusione di un organizzatore o sottoscrittore;

Gli organizzatori restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

#### RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'assemblea degli Organizzatori è convocata dal Presidente del Comitato, presso la sede del Comitato o in altro luogo, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta che il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta mediante avviso con lettera raccomandata o PEC, o comunque con qualunque altro mezzo idoneo, agli indirizzi comunicati in sede di adesione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare-spedita a tutti i membri almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato nella domanda di ammissione e successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta al Comitato.

L'assemblea degli Organizzatori è comunque validamente costituita ed è atta a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri in carica, purché i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano stati informativi e non vi si oppongano.

Gli organizzatori ai fini dei loro rapporti con il Comitato eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati in sede di adesione.

#### DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutti gli organizzatori iscritti da almeno 90 giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione.

Ogni organizzatore ha diritto ad un voto. All'organizzatore che sia un Ente del Terzo

*Francesco Fallucci*

settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun titolare di diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea da altro organizzatore mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione, ma che verrà conservata tra gli atti del Comitato. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

#### SVOLGIMENTO

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua assenza dal componente più anziano in carica fra gli organizzatori aventi diritto di voto, o in assenza anche di questo, dall'organizzato indicato dall'assemblea stessa.

I contenuti della riunione devono risultare da apposito verbale redatto da un segretario nominato dal Presidente e firmato dal segretario e dal presidente stesso, ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea degli organizzatori.

Il Presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantisce a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di organizzatore; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non facenti parte dell'assemblea degli organizzatori al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza fisica contestuale di tutti i partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Presidente, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni possono svolgersi anche in modalità audio video conferenza, purchè sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità personale degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta ove è presente il soggetto verbalizzante.

#### QUORUM

In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli organizzatori intervenuti.

L'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non è ammesso il voto per corrispondenza, ma è ammesso il voto in caso di partecipazione audio/video simultanea.

Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, in prima convocazione occorre la presenza della metà degli organizzatori e l'assemblea delibera con i 3/4 (tre quarti) dei voti favorevoli dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di 1/3 (un terzo) degli organizzatori e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del

*Francesco Gallucci*

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio di Gestione non hanno diritto di voto.

#### **ART. 16 – IL PRESIDENTE DEL COMITATO**

Al Presidente del Comitato spetta la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

Il Presidente ricopre la carica per cinque anni o sino a revoca o dimissione ed è rieleggibile; per la prima volta funge da Presidente, il promotore del Comitato Dr. Aldo Mal donato.

Al Presidente compete l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Comitato.

Il Presidente può attribuire la rappresentanza del Comitato negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche ad altra persona appositamente delegata.

Il Presidente:

- cura la predisposizione del bilancio consuntivo, corredando di idonee relazioni se necessarie;
- convoca e presiede l'assemblea degli Organizzatori di cui è Presidente;
- provvede in ordine all'ammissione e all'esclusione dei sottoscrittori, organizzatori e benemeriti.

#### **ART. 17 – ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea degli organizzatori nomina un organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.

L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di Presidente e/o Organizzatore.

#### **Art. 18 - REVISORE LEGALE DEI CONTI**

*Aldo Mal donato*  
*Francesco Gallucci*

Ai sensi dell'art. 31 CTS, nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno dall'assemblea degli organizzatori, quest'ultima nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito Registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il revisore o i Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

Il revisore o Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Organizzatori, senza diritto di voto.

#### **ART. 19- LIBRI DEL COMITATO**

Il Comitato si impegna alla tenuta dei libri prescritti dalla legge:

- 1) il libro dei sottoscrittori;
- 2) il libro degli organizzatori;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli organizzatori;
- 4) il libro delle adunanze dell'Organo di controllo o del Collegio dei revisori, se nominati;
- 5) libro dei benemeriti;
- 6) ogni altro libro prescritto dalla legge.

#### **ART. 20 – CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

#### **Art. 21 - ESTINZIONE- SCIOGLIMENTO**

Il Comitato si estingue:

- a) quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del Comitato, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo settore individuati con delibera dell'assemblea degli organizzatori su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore secondo quanto disposto dall' art. 9 CTS.

#### **ART. 22 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative di cui al D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

*Allo Stato  
Francesca Jannetty*